

**Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852**

Nome del prodotto: **PATRIMONIO CRESCITA SOSTENIBILE**

Identificativo della persona giuridica: **549300J6N6BL7UXLOH07**

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

## Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Sì</b>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>X No</b>
<input type="checkbox"/> Effettuerà una quota minima di <b>investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale</b> pari al(lo): ___%	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) 50% di investimenti sostenibili</b>
<input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE	<input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
<input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE	<input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
<input type="checkbox"/> Effettuerà una quota minima di <b>investimenti sostenibili con un obiettivo sociale</b> pari al(lo): ___%	<input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale
	<input type="checkbox"/> <b>Promuove caratteristiche A/S ma non effettuerà alcun investimento sostenibile</b>



### Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Questo prodotto finanziario promuove la preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento, e/o il rispetto dei diritti umani e sociali e/o la protezione della salute umana e del benessere umano, e/o la tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance.

La promozione di tali caratteristiche è valutata dal Gestore sulla base di analisi effettuate da fornitori terzi specializzati sulle tematiche ESG, relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché delle analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta.

Ulteriori elementi della strategia del prodotto finanziario sono descritti nei successivi paragrafi.

● **Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Questo prodotto finanziario è un fondo di fondi, che investe quindi prevalentemente in fondi, la maggior parte dei quali promuove caratteristiche ambientali e sociali (art. 8 SFDR) e/o che ha come obiettivo investimenti sostenibili (art. 9 SFDR).

Ne consegue che il principale indicatore di sostenibilità utilizzato da questo prodotto finanziario è rappresentato dalla compatibilità delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse e/o degli obiettivi di investimento sostenibile dei fondi oggetto di investimento, con le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dallo stesso prodotto finanziario. In particolare, gli indicatori di sostenibilità usati sono selezionati anche in funzione di tale compatibilità e riguardano le seguenti caratteristiche:

- la lotta al cambiamento climatico e l'inquinamento, mediante l'esclusione:
  - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite che rappresenti oltre l'1% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 d), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
  - degli emittenti corporate coinvolti negli altri settori della catena del valore del carbone termico, ossia nei settori della produzione di energia, fornitura di servizi a supporto dell'industria energetica, con una quota di fatturato che rappresenti oltre il 30% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
  - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di oli combustibili che rappresenti oltre il 10% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 e), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
  - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili che rappresenti oltre il 50% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 f), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
  - degli emittenti corporate che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 g), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB)).
- il rispetto dei diritti umani attraverso l'esclusione:
  - delle aziende coinvolte nella produzione o commercializzazione di armi controverse, come le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi chimiche, biologiche, incendiarie, al fosforo bianco e nucleari, la maggior parte delle quali sono state bandite da trattati internazionali, identificate tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione

- dei Paesi sanzionati dalle Nazioni Unite a livello di governo centrale per sistematiche violazioni dei diritti umani, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
- la protezione della salute umana tramite l'esclusione:
  - di aziende coinvolte nella produzione e coltivazione di tabacco, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 b), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
- il benessere umano con l'esclusione delle aziende coinvolte nel settore del gioco d'azzardo, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
- infine, relativamente alla tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance per mezzo dell'esclusione degli emittenti in violazione dei principi UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 c), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB)).

Si precisa che, per quanto riguarda gli investimenti diretti in singoli emittenti, le esclusioni previste dall'Articolo 12, par. 1, lettere (a-b) e (d-g) del Regolamento Delegato (EU) 2020/1818 non si applicano ai Green Bond europei emessi ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2631, in conformità con i chiarimenti ESMA del 13 dicembre 2024 riguardanti le Linee Guida sull'utilizzo di termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.

● ***Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?***

Come illustrato nel paragrafo iniziale, anche se il prodotto non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso investirà una quota minima del 50% dei suoi asset in emittenti definiti sostenibili ai sensi della SFDR ed anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi (sia da un punto di vista ambientale che sociale, senza soglie specifiche sui due tipi), in base ad un algoritmo interno del Gestore.

Limitatamente agli investimenti diretti in singoli emittenti, tale algoritmo prevede che siano considerati sostenibili gli emittenti che:

- rispettano una serie di criteri di esclusione;
- superano il test DNSH (definito internamente dal Gestore), descritto al paragrafo successivo;
- superano il test di buona governance (definito internamente dal Gestore) e di buona qualità ambientale e sociale, fissati a un livello di 25/100 per i punteggi E e S;
- contribuiscono positivamente ad almeno uno dei tre seguenti ambiti: Transizione Climatica, Ambiente e Società. La contribuzione positiva è misurata sulla base del coinvolgimento degli emittenti in determinate iniziative o sulla base di criteri di best in class, relativi a specifici fattori ambientali e/o sociali (sia i tre ambiti, che i criteri di contribuzione positiva, di cui sopra, sono definiti internamente dal Gestore).

Per quello che riguarda gli investimenti in fondi, il suddetto algoritmo prevede che:

- i fondi collegati o i fondi di terzi che replicano indici PAB o CTB sono considerati interamente investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 2, par. 17 SFDR;
- per i fondi collegati che non replicano indici PAB o CTB sono considerati investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 2, par. 17 SFDR, per la quota identificata tramite l'analisi

con il look-through ove disponibile o per la quota minima di investimenti sostenibili indicata nell'informativa precontrattuale del prodotto;

- per gli altri fondi di terzi che non replicano indici PAB o CTB, sono considerati investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 2, par. 17 SFDR, per la quota identificata tramite l'analisi con il look-through ove disponibile o per la quota minima di investimenti sostenibili indicata nell'informativa precontrattuale del prodotto di terzi a seguito del processo di valutazione interna sviluppato dal Gestore, che analizza l'adozione, da parte del gestore terzo, di una politica di investimento sostenibile in linea con quella adottata dalla SGR.

● ***In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?***

La verifica che gli emittenti considerati sostenibili non causino un danno significativo ad altri obiettivi di investimento sostenibili, limitatamente agli investimenti diretti in singoli emittenti, avviene tramite un test (cosiddetto test DNSH – Do No Significant Harm), che, in coerenza con le indicazioni normative, è basato sugli indicatori principali di impatto avverso (PAI)\*; per quanto concerne gli investimenti in fondi, la suddetta verifica si ritiene effettuata tramite gli investimenti in fondi artt. 8 e 9 SFDR con caratteristiche ambientali e/o sociali compatibili con quelle promosse da questo prodotto finanziario, come precedentemente descritte.

Nota \*: gli indicatori PAI utilizzati sono quelli obbligatori previsti dalla Regolamentazione Tecnica (RTS) della SFDR.

- ***In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?***

Si è tenuto conto degli indicatori di impatto avverso (PAI), con riferimento agli investimenti diretti in singoli emittenti, in quanto si considera che gli investimenti arrechino un danno significativo quando riguardano emittenti che:

- non pubblicano dati sulla Carbon Footprint, sulla Carbon Intensity e sulla Board Gender Diversity;
- sono coinvolti nel settore dei combustibili fossili (PAI 4) o in quello delle armi controverse (PAI 14);
- sono coinvolti in controversie molto gravi relative al rispetto delle previsioni del Global Compact delle Nazioni Unite e di quelle OCSE per le imprese multinazionali;
- superino dei valori soglia limite (specificamente individuati dal Gestore sulla base di un campione diversificato di emittenti a livello mondiale) per anche uno solo degli indicatori PAI seguenti: 2\*\*, 3\*\*, 5, 6, 8, 9, 12 e 13;
- superino dei valori soglia critici (specificamente individuati dal Gestore sulla base di un campione diversificato di emittenti a livello mondiale) per almeno 4 degli indicatori PAI seguenti: 2\*\*, 3\*\*, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Nota \*\*: si precisa che, ai fini del test DNSH, la Carbon Footprint e la GHG Intensity sono calcolate prendendo in considerazione le emissioni di gas serra solo di Scope 1 e 2.

Con riferimento agli investimenti in fondi, la suddetta considerazione dei PAI si ritiene effettuata dal Gestore dei fondi artt. 8 e/o 9 SFDR oggetto di investimento.

- ***In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:***

L'allineamento degli investimenti sostenibili alle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani viene perseguito attraverso diversi criteri di selezione e di gestione degli investimenti, spiegati precedentemente e coerenti con le linee guida richiamate. In particolare, limitatamente agli investimenti diretti:

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- esclusioni relative alle armi controverse, che si applicano a tutti gli investimenti;
- esclusioni basate sul principio “do no significant harm”, applicato attraverso la definizione di livelli limite degli indicatori PAI;
- inclusioni basate sulla identificazione di contributi positivi a obiettivi climatici, sociali o ambientali;
- esclusioni di rating ambientali o sociali che ricadono nel peggiore quartile;
- applicazione agli investimenti azionari della policy di esercizio del diritto di voto, costruita sul modello di quella dell’info provider ISS, che tiene conto di specifici fattori di carattere ESG e fa riferimento a linee guida coerenti con le sustainable business practices in materia di ambiente, equo trattamento del lavoro, politiche non discriminatorie e protezione dei diritti umani, inquadrata in iniziative come quelle di United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), United Nations Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), Carbon Principles, International Labour Organization Conventions (ILO), CERES Principles, Global Sullivan Principles, MacBride Principles e delle Direttive dell’Unione Europea in materia sociale e ambientale.

Per quanto riguarda l’investimento in fondi, l’allineamento suddetto si considera perseguito mediante l’investimento in fondi artt. 8 e 9 SFDR con caratteristiche ambientali e/o sociali compatibili con quelle promosse da questo prodotto finanziario, come precedentemente descritte.

*La tassonomia dell’UE stabilisce il principio “non arrecare un danno significativo”, in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell’UE, ed è corredata di criteri specifici dell’UE.*

*Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.*

*Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.*



## Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

✘ Sì, il prodotto finanziario considera i principali impatti avversi sui fattori di sostenibilità (PAI). In generale, la considerazione dei PAI si basa sul contributo di alcuni fattori mitiganti, come le esclusioni di tipo valoriale, le esclusioni e limitazioni risultanti dall’investimento in emittenti sostenibili ai sensi della SFDR, o la definizione di obiettivi specifici per alcuni PAI selezionati tra quelli obbligatori elencati nella Regolamentazione Tecnica della SFDR.

In particolare, per quello che riguarda gli investimenti diretti in emittenti corporate:

- da un punto di vista valoriale, vengono esclusi gli emittenti coinvolti in armamenti controversi (collegamento al PAI 14), armi nucleari, tabacco, gioco d’azzardo, combustibili fossili (collegamento al PAI 4), violazioni dei principi UNGC o delle linee guida dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali, come dettagliate nei paragrafi relativi agli indicatori di sostenibilità e strategia di investimento;
- l’investimento di almeno il 50% degli asset del prodotto in emittenti sostenibili (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi) fa sì che, per costruzione, tali emittenti passino i test di buona qualità ambientale (E) e sociale (S) e quello DNSH, contribuendo positivamente alle tematiche climatiche, ambientali e sociali. In particolare, come descritto più in dettaglio nel paragrafo precedente sull’argomento, il test DNSH implica il superamento di determinate soglie critiche,

quantitativamente definite, su tutti gli indicatori PAI obbligatori per gli emittenti corporate;

dal punto di vista di obiettivi specifici su alcuni PAI selezionati:

- PAI 4 (esposizione ai combustibili fossili): l'impatto avverso è limitato attraverso l'esclusione di emittenti coinvolti nel settore dei combustibili fossili, i cui dettagli sono anche disponibili ai paragrafi relativi agli indicatori di sostenibilità e strategia di investimento;
- PAI 14 (armamenti controversi): l'impatto avverso è eliminato attraverso l'esclusione degli emittenti coinvolti in armamenti controversi, i cui dettagli sono anche disponibili ai paragrafi relativi agli indicatori di sostenibilità e strategia di investimento;

Inoltre, per quello che riguarda obiettivi specifici su alcuni PAI selezionati per gli investimenti diretti in emittenti governativi, si prende in considerazione il:

- PAI 16 (violazione dei diritti umani): l'impatto avverso è fortemente mitigato attraverso l'esclusione degli emittenti governativi sanzionati dalle Nazioni Unite per gravi violazioni dei diritti umani, i cui dettagli sono anche disponibili ai paragrafi relativi agli indicatori di sostenibilità e strategia di investimento.

Infine, per quello che riguarda gli investimenti in fondi, la considerazione dei PAI si ritiene effettuata dal Gestore dei fondi artt. 8 e 9 SFDR oggetto di investimento.

No



## Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La strategia di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario è quella di perseguire su base continuativa la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali di seguito riportate:

- la preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali, come perseguite dagli emittenti governativi;
- la lotta al cambiamento climatico e l'inquinamento, mediante l'esclusione:
  - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite che rappresenti oltre l'1% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 d), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
  - degli emittenti corporate coinvolti negli altri settori della catena del valore del carbone termico, ossia nei settori della produzione di energia, fornitura di servizi a supporto dell'industria energetica, con una quota di fatturato che rappresenti oltre il 30% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
  - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di oli combustibili che rappresenti oltre il 10% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 e), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
  - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili che rappresenti oltre il 50% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 f), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB);

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

- degli emittenti corporate che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 g), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB)).
- il rispetto dei diritti umani attraverso l'esclusione:
  - delle aziende coinvolte nella produzione o commercializzazione di armi controverse, come le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi chimiche, biologiche, incendiarie, al fosforo bianco e nucleari, la maggior parte delle quali sono state bandite da trattati internazionali, identificate tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 a), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
  - dei Paesi sanzionati dalle Nazioni Unite a livello di governo centrale per sistematiche violazioni dei diritti umani, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
- la protezione della salute umana tramite l'esclusione:
  - di aziende coinvolte nella produzione e coltivazione di tabacco, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 b), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
- il benessere umano con l'esclusione delle aziende coinvolte nel settore del gioco d'azzardo, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati;
- infine, relativamente alla tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance per mezzo dell'esclusione degli emittenti in violazione dei principi UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo relativamente agli investimenti diretti in singoli emittenti e ai fondi collegati, nonché tramite le analisi fornite dai Gestori terzi, come indicato nella loro documentazione precontrattuale di offerta (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 c), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB)).

Si precisa che, per quanto riguarda gli investimenti diretti in singoli emittenti, le esclusioni previste dall'Articolo 12, par. 1, lettere (a-b) e (d-g) del Regolamento Delegato (EU) 2020/1818 non si applicano ai Green Bond europei emessi ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2631, in conformità con i chiarimenti ESMA del 13 dicembre 2024 riguardanti le Linee Guida sull'utilizzo di termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.

Il perseguimento delle caratteristiche sopra menzionate è realizzato attraverso l'investimento in fondi art. 8 e art. 9 della SFDR o in eventuali singoli emittenti, allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo prodotto finanziario.

Inoltre, almeno l'80% degli asset del prodotto finanziario è investito in strumenti che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali sopra menzionate (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi) e che sono rappresentati da fondi collegati o di terzi art. 8 e art. 9 della SFDR o da eventuali singoli emittenti oggetto di investimento diretto caratterizzati da un ESG Combined Score superiore a 25/100. Anche se questo prodotto finanziario non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso si impegna ad investire almeno il 50% delle sue attività in investimenti sostenibili (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi), come descritto nei paragrafi precedenti. Fino al 20% degli asset del prodotto può essere investito in fondi non art. 8 o 9 della SFDR (purchè abbiano superato il test di good governance), in strumenti di mercato monetario o liquidità, e in strumenti di emittenti sprovvisti di ESG Combined Score o con un ESG Combined Score inferiore a 25/100 (purchè abbiano superato il test di good governance).

● **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

La totalità degli elementi vincolanti della strategia ESG del prodotto finanziario è rappresentata dalle esclusioni, limitazioni e previsioni descritte nella politica di investimento sostenibile del fondo illustrata nel paragrafo precedente, compresi quelli derivanti dall'osservanza degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi, di seguito riportati:

1. Il fondo prevede una soglia minima dell'80% di investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali/sociali.
2. Inoltre, il fondo applica esclusioni agli investimenti nelle seguenti società:
  - a. società coinvolte in attività riguardanti armi controverse;
  - b. società attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco;
  - c. società per le quali gli amministratori di indici di riferimento hanno constatato violazioni dei principi del patto mondiale delle Nazioni Unite o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;
  - d. società che ottengono l'1% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite;
  - e. società che ottengono il 10% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili;
  - f. società che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili;
  - g. società che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh.

● **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

Non applicabile.

● **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

La valutazione delle pratiche di buona governance viene effettuata su tutti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio con le seguenti modalità:

- per gli investimenti diretti in singoli emittenti:
  - conformità al Global Compact;
  - considerazione del punteggio del fattore G (Governance) maggiore a 25/100;
  - per gli emittenti per i quali non sia disponibile un punteggio G viene attivato un processo di valutazione interna, sviluppato dalla SGR, basato su una decina di indicatori afferenti al bilancio, alla struttura del management, alle relazioni con la forza lavoro, alle politiche retributive, all'etica di business e alla compliance fiscale;
- per gli investimenti in OICR:
  - sono sempre ammessi i fondi "art. 8 e art. 9 SFDR" in quanto soggetti agli obblighi di verifica della buona governance;
  - i fondi "art. 6" sono ammessi se garantiscono prassi di buona governance, cioè se il loro punteggio G è maggiore o uguale a 66,67/100 o previa verifica, a cura della SGR, che il Gestore terzo del prodotto "art. 6" in questione abbia formalizzato procedure di controllo delle prassi di buona governance sugli investimenti del prodotto stesso.

I punteggi G e l'accertamento di violazioni del Global Compact per singoli emittenti e per gli OICR cui si fa riferimento sono quelli prodotti dai fornitori terzi utilizzati dalla SGR.

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



## Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'asset allocation strategica del prodotto finanziario è definita dal suo profilo di rischio-rendimento e attuata attraverso la modulazione dei suoi investimenti nel corso del tempo.

Almeno l'80% degli asset del prodotto finanziario è investito in strumenti che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali descritte nei paragrafi precedenti (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi) e che sono rappresentati da fondi collegati o di terzi art. 8 e art. 9 della SFDR o da eventuali singoli emittenti oggetto di investimento diretto caratterizzati da un ESG Combined Score superiore a 25/100. Inoltre, anche se questo prodotto finanziario non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso si impegna ad investire almeno il 50% delle sue attività in investimenti sostenibili (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi), come descritto nei paragrafi precedenti.

Fino al 20% degli asset del prodotto finanziario (componente "#2 Altro") può essere investito in fondi non artt. 8 o 9 della SFDR (purchè abbiano superato il test di good governance descritto nel paragrafo precedente), in strumenti di mercato monetario o liquidità, e in strumenti di emittenti sprovvisti di ESG Combined Score o con un ESG Combined Score inferiore a 25/100 (purchè abbiano superato il test di good governance descritto nel paragrafo precedente). Tali strumenti sono ritenuti di interesse da un punto di vista finanziario e, date le loro caratteristiche, aiutano a completare il profilo tematico, settoriale e geografico del portafoglio.

Le soglie sopra menzionate dell'80% e del 20% saranno rispettate a meno condizioni di mercato straordinarie e sempre nell'interesse dei sottoscrittori a partire dalla fine del periodo di collocamento per i fondi a scadenza e a partire dal primo giorno di quota variabile per i fondi aperti.

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici. Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.



**#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

**#2 Altri** comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati a caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

### ● **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

L'attuazione della strategia ESG del prodotto finanziario generalmente non si basa sull'utilizzo di strumenti derivati con specifiche caratteristiche ESG. In ogni caso, il prodotto finanziario può utilizzare strumenti derivati, al fine di gestire il proprio profilo di rischio/rendimento, come dettagliato nel Prospetto.

Le limitazioni agli investimenti di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai derivati su un singolo emittente, ma non ai derivati su indici.




## In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

0%. Poiché questo prodotto finanziario può effettuare tipi differenti di investimenti sostenibili, esso non si impegna ad una quota minima di investimenti sostenibili di tipo ambientale allineati alla Tassonomia UE.

### ● **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE<sup>1</sup>?**

- Sì:
- Gas Fossile     Energia nucleare
- No

*I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane\* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



\*Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane.

### ● **Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?**

0%.

### ● **Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?**

<sup>1</sup> Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici ("mitigazione dei cambiamenti climatici") e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

0%. Poichè questo prodotto finanziario può effettuare tipi differenti di investimenti sostenibili, esso non si impegna ad una quota minima di investimenti sostenibili di tipo ambientale non allineati alla Tassonomia UE.



### **Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?**

0%. Poichè questo prodotto finanziario può effettuare tipi differenti di investimenti sostenibili, esso non si impegna ad una quota minima di investimenti socialmente sostenibili.



### **Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altro" e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

Fino al 20% degli asset del prodotto finanziario (componente "#2 Altro") può essere investito in fondi non artt. 8 o 9 della SFDR (purchè abbiano superato il test di good governance), in strumenti di mercato monetario o liquidità, e in strumenti di emittenti sprovvisti di ESG Combined Score o con un ESG Combined Score inferiore a 25/100 (purchè abbiano superato il test di good governance). Tali strumenti sono ritenuti di interesse da un punto di vista finanziario e, date le loro caratteristiche, aiutano a completare il profilo tematico, settoriale e geografico del portafoglio.



### **È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?**

No, malgrado che il fondo non usi un benchmark esg, esso persegue una strategia ambientale, sociale e di governance, come descritto nei paragrafi precedenti.

- ***In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

Non applicabile.

- ***In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?***

Non applicabile.

- ***Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***

Non applicabile.

- ***Dove è reperibile la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato?***

Non applicabile.



### **Dove è possibile reperire online maggiori informazioni specifiche sul prodotto? Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web:**

[https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Scheda/Patrimonio\\_Crescita\\_Sostenibile](https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Scheda/Patrimonio_Crescita_Sostenibile)

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.